

## **Illegittimo il decreto legge n. 18 del 8.2.2003 in materia di giudizio necessario secondo equità?**

di Rosa Sciatta \*  
(11 aprile 2003)

Con il decreto legge n. 18 adottato in data 8 febbraio 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2003, il Governo modifica il secondo comma dell'art. 113 del codice di procedura civile, introducendo un nuovo limite al potere del giudice di pace di decidere secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro.

Tale nuovo limite è dato dalle cause aventi ad oggetto "rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del codice civile" ovvero i contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli e formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali.

Come si evince dall'epigrafe del decreto legge oggetto della presente cronaca i casi di straordinaria necessità ed urgenza che hanno indotto il Governo ad adottare un simile decreto legge vanno individuati nello *"scopo di evitare che il soggettivo apprezzamento, sulla base di tale parametro da parte dei singoli giudici di pace, possa comportare pronunce difformi riferite a identiche tipologie contrattuali"*.

Il decreto legge in questione è intervenuto a limitare dunque la portata dell'art. 113 (secondo comma) del codice di procedura civile che detta una norma generale in materia di giudizio di equità. L'unico limite previsto originariamente da tale disposizione era il valore della causa stabilito in millecento euro, oltre il quale il giudizio di equità non poteva essere reso se non in caso di richiesta concorde delle parti ai sensi dell'art. 114 c.p.c.

Tralasciando le considerazioni non strettamente giuridiche sulla ratio effettiva del decreto legge (denominato "decreto salva assicurazioni"), che in tale contesto, per ovvi motivi di brevità e di opportunità, non possono aver luogo, ciò che rileva *prima facie* sono gli indubbi profili di incostituzionalità di tale decreto, sia in quanto adottato in assenza dei requisiti di necessità ed urgenza, sia in quanto adottato aggirando la funzione giurisdizionale, così come dalla Costituzione intesa, nonché i principi posti alla base del giusto processo ed infine il diritto alla difesa con lesione dell'affidamento incolpevole del cittadino nella certezza del diritto.

Come è ben noto, il processo è retto da vari principi tra i quali rilievo fondamentale, in quanto avente rango costituzionale, assume quello in virtù del quale il giudice nel risolvere la controversia non si rifà a canoni di valutazione che egli crea arbitrariamente in relazione al caso da decidere, ma si riferisce a canoni precostituiti.

Tale principio, avente la sua fonte nell'art. 101, 2° comma, Cost., consente una duplice lettura. Nella sua forma positiva esso è in funzione dell'esigenza di garantire l'autonomia e l'indipendenza del giudice, la cui unica soggezione è alla legge. Guardata in controluce, questa garanzia si trasforma in un limite, perché se è vero che i giudici sono soggetti soltanto alla legge, è altrettanto vero che non possono oltrepassarla e che nella legge essi devono cercare e trovare il canone di valutazione precostituito dei singoli casi concreti.

Il rango costituzionale di tale principio comporta che le leggi processuali ordinarie adottate in sua attuazione devono essere in armonia con lo stesso e la loro contrarietà ne determina l'illegittimità costituzionale.

Tale decreto legge invade palesemente la sfera di competenza del potere giurisdizionale, in quanto essendo la nuova norma introdotta con decreto legge e pertanto immediatamente efficace con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, essa va ad inficiare, illegittimamente, tutte le cause pendenti dinanzi al Giudice di Pace, in particolare, quelle che versano nella fase decisionale.

Infatti nel momento della decisione, il giudice dovrà valutare il fatto così come accertato o ricostruito nel processo secondo criteri di valutazione precostituiti.

Ne discende pertanto che nei sessanta giorni di vigenza del decreto legge de quo, il Giudice di Pace che abbia secondo il giudizio di equità già istruito l'intera causa avente ad oggetto un rapporto giuridico sorto in base ai contratti sottoscritti ex art. 1342 c.c., applicando pertanto l'originaria normativa di cui all'art. 113 c.p.c., si troverebbe di fronte ad una scelta,

illegittima in ogni caso: o decidere la controversia secondo le norme di diritto, pur avendo condotto l'intero processo secondo equità oppure attendere per l'emanazione e pubblicazione della sentenza la perdita di efficacia del decreto legge con evidente violazione del diritto del cittadino alla difesa e alla ragionevole durata del processo.

Ovviamente nel caso di conversione del decreto legge de quo, la scelta suddetta si ripresenterà, però in tal caso con effetti permanenti.

Non solo. Nel periodo di vigenza del decreto legge de quo, e successivamente in caso di sua conversione, le sentenze adottate dopo la pubblicazione del decreto legge, potrebbero essere impugnate dalla parte soccombente adducendo la motivazione della violazione di una norma imperativa che esclude il giudizio di equità per le cause inferiori a millecento euro e vertenti su rapporti giuridici sorti dai contratti ex art. 1342 c.c.

Il tentativo operato dal Governo con l'adozione di siffatto decreto legge mira esclusivamente a deflazionare la domanda di giustizia, riducendo la garanzia costituzionale in favore del cittadino al diritto di difesa. E' evidente dunque che anche il diritto di difesa costituzionalmente garantito viene palesemente violato atteso che per le cause pendenti il sopravvenire di tale nuova normativa modifica i poteri del giudice, poteri diversi al momento della proposizione della domanda giudiziale. Non solo, la stessa certezza del diritto viene compromessa.

A questo proposito si rilevano gli interventi della Corte Costituzionale volti a sindacare se il nostro ordinamento giuridico abbia sufficientemente realizzato la garanzia della difesa e il principio della certezza del diritto. A conferma dell'illegittimità del decreto legge de quo vi è quanto affermato dalla stessa Corte nella sentenza n. 525 del 2000. In tale pronuncia la Corte tratta della tutela dell'affidamento legittimamente posto sulla certezza dell'ordinamento giuridico, e ne tratta come di un principio che deve valere soprattutto in materia processuale, dove si traduce nell'esigenza che le parti conoscano il momento in cui sorgono oneri con effetti per loro pregiudizievoli, nonché nel legittimo affidamento delle parti stesse nello svolgimento del giudizio secondo le regole vigenti all'epoca del compimento degli atti processuali.

E' pur vero che l'esigenza della certezza del diritto non può imporre l'assoluta uniformità ed immodificabilità del diritto.

Ma l'eventuale sua modificazione, soprattutto al livello del sistema processuale, dovrebbe comunque uniformarsi ed ispirarsi ai principi fondamentali del diritto processuale comune. Ed in ogni caso, dovrebbe essere operata non attraverso lo strumento del decreto legge il quale può solo provvedere, ponendo regole, e non disporre, ponendo norme (come nel caso di specie, norme sulla organizzazione).

Indubbi sono pertanto i profili di incostituzionalità che presenta tale decreto legge. Non stupirà pertanto l'eventuale proposizione dinanzi alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto il decreto legge sin qui analizzato.

\* dottoranda di ricerca in diritto costituzionale e diritto pubblico generale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università La Sapienza di Roma.